

**REGOLAMENTO (CEE) N. 761/76 DELLA COMMISSIONE****del 1° aprile 1976****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 752/76 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/

75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 1° 7. 1975, pag. 61.<sup>(4)</sup> GU n. L 86 del 1° 4. 1976, pag. 57.**ALLEGATO****al regolamento della Commissione del 1° aprile 1976 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio***(UC/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. denaturati:	
	I. zucchero bianco	6,81
	II. zucchero greggio	4,12 <sup>(1)</sup>
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	6,81
	II. zucchero greggio	4,12 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.